*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma* **Anno 135° — Numero 220**

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 20 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

**94A5916 - 94A5917**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 febbraio 1994, n. 543.

**Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza della Direzione generale dell'aviazione civile.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 luglio 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. U.L. VAR 5-42/141 dell'11 dicembre 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione, Direzione generale dell'aviazione civile, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione, Direzione generale dell'aviazione civile, devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con apposito regolamento integrativo, stabilisce i termini entro i quali devono essere compiute le attività endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione sia competente all'adozione dell'atto finale.

Art. 2.

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio*

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione, Direzione generale dell'aviazione civile, abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione, Direzione generale dell'aviazione civile, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

*Comunicazione dell'inizio del procedimento*

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista

da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta ai dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

*Partecipazione al procedimento*

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 6.

*Termine finale del procedimento*

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione dei trasporti e della navigazione, Direzione generale dell'aviazione civile, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenzo o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati in conformità.

Art. 7.

*Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi*

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti

appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro dei trasporti e della navigazione individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni ed enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresì, ove occorra ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 8.

*Parere facoltativo del Consiglio di Stato*

1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

*Unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale*

1. Salvo diversa determinazione, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale è l'ufficio competente, indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento, ovvero, relativamente agli uffici periferici, la direzione di circoscrizione aeroportuale.

Art. 10.

*Responsabile del procedimento*

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11.

*Integrazioni e modificazioni del presente regolamento*

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro dei trasporti e della navigazione verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12.

*Pubblicità aggiuntiva*

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 13.

*Norma transitoria*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai procedimenti amministrativi iniziati con la comunicazione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano i termini di durata stabiliti nelle tabelle allegate, detratto il periodo di tempo già trascorso tra la comunicazione stessa e la data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 febbraio 1994

*Il Ministro:* COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
*Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1994*
*Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 221*

ALLEGATO

SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

UNITÀ ORGANIZZATIVA: UFFICIO PERSONALE

| Numero d'ordine | Procedimento | Norme | Termine (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | Concorsi pubblici | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 510 |
| 2 | Mobilità | D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 | 690 |
| 3 | Concorsi a primo dirigente | Legge 10 luglio 1984, n. 301 | 510 |
| 4 | Procedimento di attribuzione di funzioni dirigenziali | D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748<br>D.L. 3 febbraio 1993, n. 29 | 180 |
| 5 | Concorso per titoli di servizio a dirigente superiore | D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 | 510 |
| 6 | Assunzioni obbligatorie | Legge n. 482/1968 | 240 |
| 7 | Inquadramenti | Art. 4, legge 11 luglio 1980, n. 312<br>Art. 5, D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 | 180 |
| 8 | Trasferimento di ruolo | Art. 200, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 210 |
| 9 | Collocamento in posizione fuori ruolo | Art. 58, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 210 |
| 10 | Trasferimento da uno ad altro ruolo di corrispondente qualifica funzionale e profili | Art. 4, legge 11 luglio 1980, n. 312 | 180 |
| 11 | Mutamento di mansioni per inidoneità fisica | Art. 29, D.P.R. n. 266/1987 | 60 |
| 12 | Trasferimenti di personale | Art 32, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 180 |
| 13 | Concessione congedo straordinario | Art. 37, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 90 |
| 14 | Collocamento in aspettativa | Art. 66, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 90 |
| 15 | Autorizzazioni permessi straordinari per frequenza corsi di studio | | 60 |
| 16 | Comando di personale dalla DGAC presso altre amministrazioni | Art. 34, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 | 360 |
| 17 | Cessazione dal servizio per: | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e succ. mod. | |
| | 1) limiti di età | | 150 |
| | 2) dimissioni | | 120 |
| | 3) limiti di servizio | | 120 |
| | 4) dispensa per motivi di salute | | 210 |
| | 5) dispensa per insufficiente rendimento | | 180 |
| | 6) decadenza | | 180 |
| | 7) passaggio ad altra amministrazione | | 210 |
| 18 | Riammissione in servizio | Art. 132, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 270 |
| 19 | Nomina in prova | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3<br>D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 | 120 |
| 20 | Nomina in ruolo | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3<br>D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 | 180 |
| 21 | Trattenimento in servizio del personale dirigente | Legge n. 37/1990 | 120 |
| 22 | Trattenimento in servizio | D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 53 | 120 |
| 23 | Irrogazione della censura da parte del capo del personale | Art. 100, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 60 |
| 24 | Procedimento disciplinare | Art. 103, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 180 |
| 25 | Sospensione cautelare obbligatoria | Art. 91, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 60 |
| 26 | Sospensione cautelare facoltativa | Art. 92, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 180 |
| 27 | Ricorsi avverso i rapporti informativi | Artt. 23 e 54, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 360 |
| 28 | Ricorso gerarchico | D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 | 90 |
| 29 | Ricorso in opposizione | D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 | 90 |
| 30 | Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica | D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 | 360 |
| 31 | Incompatibilità e divieto del cumulo di impieghi pubblici | D.P.R. n. 3/1957 | 180 |
| 32 | Nomina agenti addetti alla riscossione dei diritti aeroportuali | Legge 9 gennaio 1956, n. 24 | 180 |
| 33 | Liquidazione compenso lavoro straordinario | | 90 |
| 34 | Sussidi a favore del personale | Art. 7, D.P.R. 30 giugno 1972<br>Art. 15, D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 | 120 |
| 35 | Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o di aggravamento | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e succ. mod. | 270 |
| 36 | Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio indennizzabile con equo indennizzo o pensione privilegiata | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e succ. mod. | 510 |
| 37 | Approvazione accordi decentrati | Legge 29 marzo 1983, n. 93<br>D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13<br>D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266<br>D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 | 90 |
| 38 | Reclutamento di personale mediante prove selettive | Art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56 | 720 |

UNITÀ ORGANIZZATIVA: UFFICIO ASSEGNI E PENSIONI

| Numero d'ordine | Procedimento | Norme | Termine (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricostruzione economica della carriera in seguito a promozione | Legge n. 312/1980<br>D.P.R. n. 310/1981<br>D.P.R. n. 344/1983<br>D.P.R. n 266/1987<br>D.P.R. n. 44/1990 | 180 |
| 2 | Applicazione nuovi contratti personale in attività | | 365 |
| 3 | Liquidazione e ordinazione trattamento princ. e accessorio | D.P.C.M. 14 aprile 1984<br>Legge n. 79/1984<br>Legge n. 209/1992 | 60 |
| 4 | Apertura di credito DD.C.A. ai sensi della legge e di regolamento di contabilità dello Stato | | 60 |
| 5 | Computo ai fini di pensione del servizio non di ruolo | D.P R. n. 1092/1973 | 180 |
| 6 | Una tantum e costituzione posizione assicurativa | D.P.R. n. 1092/1973 | 180 |
| 7 | Decreto liquidazione pensione definitiva ordinaria e privilegiata | D.P.R. n. 1092/1973<br>Legge n. 177/1976<br>Legge n. 312/1980<br>Legge n. 141/1985<br>D.P.R n. 138/1986 | 180 |
| 8 | Decreto riliquidazione pensione ordinaria e privilegiata | D.P.R. n. 1092/1973<br>Legge n. 177/1976<br>Legge n. 312/1980<br>Legge n. 141/1985<br>D.P.R. n. 138/1986 | 180 |
| 9 | Decreto concessione equo indennizzo | D.P.R. n. 3/1957<br>D.P.R. n. 1079/1970<br>Legge n. 312/1980 | 210 |
| 10 | Ricongiunzione ai fini di pensione periodi di lavoro privato | Legge n. 29/1979<br>Legge n. 45/1990 | 240 |
| 11 | Riscatto periodi servizio non di ruolo e studi universitari | D.P.R. n. 1092/1973 | 240 |
| 12 | Progetti liquidazione buonuscita | D.P.R n 1032/1973<br>Legge n. 177/1976<br>Legge n. 75/1980<br>Legge n. 312/1980 | 90 |

UNITÀ ORGANIZZATIVA: UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI

| Numero d'ordine | Procedimento | Norme | Termine (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | Attività contrattuale gara pubblica: | Normativa sulla contabilità di Stato e sui lavori pubblici | |
| | *a)* adempimenti precedenti all'aggiudicazione | | 150 |
| | *b)* adempimenti successivi all'aggiudicazione | | 180 |
| | Trattativa privata: | Normativa sulla contabilità di Stato e sui lavori pubblici | |
| | *a)* adempimenti antecedenti alla stipula | | 30 |
| | *b)* adempimenti successivi alla stipula | | 210 |
| 2 | Emissioni titoli di spesa: | Normativa sulla contabilità di Stato e leggi di bilancio | |
| | *a)* ordinamento direttivo | | 120 |
| | *b)* ordini di accreditamento | | 90 |
| 3 | Svincolo depositi cauzionali | Nuormativa sui LL.PP. | 60 |
| 4 | Approvazione bilanci preventivi enti vigilanti | D.P.R. n. 1715/65<br>D.P.R. n. 285/1971<br>D.P.R. n. 1411/1967 | 120 |
| 5 | Approvazione conti consuntivi enti vigilanti | D.P.R. n. 1715/65<br>D.P.R. n. 285/1971<br>D.P.R. n. 1411/1967 | 240 |
| 6 | Approvazione variazioni di bilanci enti vigilanti | D.P.R. n. 1715/65<br>D.P.R. n. 285/1971<br>D.P.R. n. 1411/1967 | 90 |

UNITÀ ORGANIZZATIVA: UFFICIO CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

| Numero d'ordine | Procedimento | Norme | Termine (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | Concessione a trattativa privata | C.d.N. - Artt. 694, 695, 696, 697, 38 | 510 |
| 2 | Concessione per licitazione privata | Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato; codice della navigazione | 720 |
| 3 | Convenzione per la concessione di gestione aeroportuale | Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato; codice della navigazione | 1.180 |
| 4 | Approvazioni tariffarie e/o canoni tabellari | D.M. 28/T del 10 marzo 1988 attuativo della legge n. 449/1985 e convenzioni di gestione aeroportuale | 45 |
| 5 | Autorizzazioni alle sub-concessioni | D.M. 28/T del 10 marzo 1988 attuativo della legge n. 449/1985 e convenzioni di gestione aeroportuale | 90 |

UNITÀ ORGANIZZATIVA: UFFICIO LEGISLAZIONE

| Numero d'ordine | Procedimento | Norme | Termine (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | Istituzione e/o apertura di aeroporti privati | Art. 704, codice navigazione<br>Legge 30 gennaio 1963, n. 141, art. 6 | 750 |
| 2 | Mutamento relativo alla proprietà o all'esercizio di aeroporti privati | Artt. 710 e 711, codice navigazione | 180 |
| 3 | Estensione dell'apertura e diverse tipologie di traffico degli aeroporti | Art. 700 e seguenti codice navigazione | 365 |
| 4 | Irrogazione sanzioni amministrative per i servizi di trasporto aereo... a soggetti residenti o rappresentati in Italia | Legge 11 dicembre 1980, n. 862<br>D.M. 18 giugno 1981 e succ. mod., art. 55 | 365 |
| 5 | Irrogazioni sanzioni amministrative per i servizi di trasporto aereo... a soggetti residenti all'estero | Legge 11 dicembre 1980, n. 862<br>D.M. 18 giugno 1981 e succ. mod., art. 55 | 600 |
| 6 | Esame ed approvazione delle delibere adottate dagli enti sottoposti a vigilanza (Aero club d'Italia, ENGA, RAI) | Legge 20 marzo 1975, n. 70 | 150 |
| 7 | Autorizzazione in deroga per l'iscrizione di stranieri non comunitari nell'albo professionale dell'ENGA | Art. 737, codice navigazione<br>D.P.R. 1° settembre 1967, n. 1411 e succ. mod., art. 15 | 100 |
| 8 | Riconoscimento personalità giuridica di Aero clubs o associazioni private attinenti l'aviazione civile | Art. 12, codice civile | 600 |
| 9 | Determinazione delle direzioni di atterraggio degli aeroporti | Art. 714-*bis*, codice navigazione (come mod. dalla legge 4 febbraio 1963, n. 58) | 365 |
| 10 | Determinazione delle zone soggette a limitazioni nei pressi degli aeroporti | Art. 715-*ter* e seguenti codice navigazione (come mod. della legge 4 febbraio 1963, n. 58) | 700 |
| 11 | Risoluzione quesiti legali vari | D.P.R. 22 dicembre 1979, n. 825 | 60 |
| 12 | Acquisto di immobili, accettazione di liberalità da parte di enti e associazioni interessanti l'aviazione civile | Art. 17, codice civile | 730 |
| 13 | Approvazioni di modifiche statutarie da parte di enti vigilati | Art. 16, codice civile | 500 |
| 14 | Rapporto all'Avvocatura dello Stato su ricorsi giurisdizionali | D.P.R. 22 dicembre 1979, n. 825 | 105 |
| 15 | Richiesta di parere al Consiglio di Stato ed all'Avvocatura dello Stato | R.D. 21 aprile 1942, n. 444, artt. 36 e seguenti<br>R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 47 | 90 |
| 16 | Nomina organi enti vigilati | D.P.R. 2 marzo 1971, n. 285 e succ. mod.<br>D.P.R. 29 novembre 1965, n. 1715 e succ. mod.<br>D.P.R. 1° settembre 1967, n. 1411 e succ. mod. | 150 |
| 17 | Equiparazione ad aeromobili di Stato | Art. 746, codice navigazione | 90 |
| 18 | Intitolazione di aeroporti | codice navigazione | 180 |
| 19 | Divieti di sorvolo | Art. 793, codice navigazione | 90 |
| 20 | Revisione diritti aeroportuali e tassa imbarco e sbarco merci per via aerea | Legge 5 maggio 1976, n. 324 e succ. mod.<br>D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, conv. in legge 16 aprile 1974, n. 117 | 180 |

UNITÀ ORGANIZZATIVA: UFFICIO AA GG ECONOMATO

| Numero d'ordine | Procedimento | Norme | Termine (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | Predisposizione atti di giudizio di responsabilità | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 90 |
| 2 | Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale del personale dipendente | Legge n. 836/1973<br>D.P.R. n. 513/1978<br>Legge n. 417/1978 | 130 |
| 3 | Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti | Legge n. 836/1973 | 70 |
| 4 | Indennità e rimborso spese per missioni all'estero | R D. 3 giugno 1926, n. 92 | 70 |
| 5 | Liquidazione compensi membri di commissioni, consigli, comitati ecc. | D.P.R. 30 gennaio 1956, n. 5 | 90 |
| 6 | Liquidazione compensi ai membri del Consiglio superiore aviazione civile | Legge 30 gennaio 1963, n. 141 | 30 |
| 7 | Ordini di pagamento su fondi accreditati al cassiere della D.G.A.C. | D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718 | 30 |
| 8 | Spese per arredamento aerostazioni, spese di ufficio, rapporti con P.G.S., storno di fondi | D.P.R. 22 dicembre 1979, n. 815, circ. min. Tesoro provv gen. Stato n. 26 del 19 gennaio 1990 | 180 |
| 9 | Spese d'ufficio (cancelleria, arredamento ecc.) per sede centrale della D.G.A.C. (Economato) | Nuovi istruzioni generali sui servizi del P.G.S. approvato con D.M. 20 giugno 1987, n. 115 | 90 |
| 10 | Rilascio documenti riconoscimento | Legge 28 febbraio 1986, n. 41 | 15 |

SERVIZIO AEROPORTI

UFFICIO PROGETTI E COLLAUDI

| Numero d'ordine | Procedimento | Norme | Termine (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | Istruttoria ed approvazione di progetti di lavori in concessione realizzati in ambito aeroportuale a cura e spese degli enti o società di gestione o da privati comunque autorizzati: | Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*<br>D.M. 29 maggio 1895 e successive modifiche ed integrazioni | |
| | *a)* Procedimenti da concludersi con provvedimento dirigenziale | | 60 |
| | *b)* Procedimenti da concludersi con provvedimento ministeriale | | 240 |
| 2 | Istruttoria ed approvazione di pratiche di carattere demaniale, ivi compreso le concessioni aeroportuali: | Codice della navigazione<br>Circolare n. DG/1/84 del 14 giugno 1984 | |
| | *a)* per sedime iscritto al demanio Trasporti | | 60 |
| | *b)* per sedime iscritto al demanio di altra amministrazione | | 240 |
| 3 | Approvazione degli atti di collaudo per lavori impianti e forniture e trasmissione degli stessi al servizio amministrativo: | Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*<br>R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni | |
| | *a)* procedimenti da concludersi con provvedimento dirigenziale | | 45 |
| | *b)* procedimenti da concludersi con provvedimento ministeriale | | 90 |
| 4 | Esame riserve delle imprese e proposte al servizio amministrativo | Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*<br>R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni | 60 |
| 5 | Esame ed approvazione di progetti per l'istituzione di nuovi aeroporti, eliporti, campi di volo e campi di fortuna non appartenenti allo Stato | Legge n. 58/1963 annessi e manuali ICAO | 240 |

UFFICIO LAVORI E DEMANIO

| Numero d'ordine | Procedimento | Norme | Termine (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | Istruttoria ed approvazione di perizie di variante di lavori in concessione o realizzati in ambito aeroportuale a cura degli enti o società di gestione o da privati comunque autorizzati: | Legge 20 marzo 1865, n. 2285, sui LL.PP. e successive modificazioni<br>Regolamento dei LL.PP. 25 maggio 1895, n. 350<br>R.D. 8 febbraio 1923, n. 422, provvedimenti di privatizzazione degli aeroporti<br>Leggi annuali di approvazione del bilancio | |
| | *a)* procedimenti da concludersi con provvedimento dirigenziale | | 60 |
| | *b)* procedimenti da concludersi con provvedimento ministeriale | | 240 |
| 2 | Istruttoria e definizione di pratiche di carattere demaniale, ivi comprese le cessioni aeroportuali: | Legge sulle espropriazioni 25 giugno 1865, n. 2359<br>Legge 30 gennaio 1963, n. 141, art. 15 codice della navigazione | |
| | *a)* per sedime iscritto al demanio Trasporti | | 60 |
| | *b)* per sedime iscritto al demanio di altra amministrazione | | 240 |

UFFICIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE

| Numero d'ordine | Procedimento | Norme | Termine (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | Istruttoria ed approvazione dei progetti e perizie di variante di impianti in concessione o realizzati in ambito aeroportuale a cura degli enti o società di gestione o da privati comunque autorizzati: | Leggi sui LL.PP. n. 2248/1865 allegato *F* e successive integrazioni e modificazioni | |
| | *a)* procedimenti da concludersi con provvedimento dirigenziale | | 60 |
| | *b)* provvedimenti da concludersi con provvedimento ministeriale | | 240 |

UFFICIO MANUTENZIONE E SICUREZZA DEGLI AEROPORTI

| Numero d'ordine | Procedimento | Norme | Termine (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adempimenti connessi con la normativa vigente in materia di ostacoli alla navigazione | Legge n. 59/1963 | 120 |
| 2 | Lavori, provviste e servizi da eseguirsi in economia | D.P.R. n. 746/1986 | 120 |
| 3 | Lavori di manutenzione straordinaria | Legge n. 2248/1865, allegato *F* e successive modificazioni | 100 |

## SERVIZIO TRASPORTI AEREI

### UFFICIO TRASPORTI NAZIONALI DI LINEA

| Numero d'ordine | Procedimento | Norme | Termine (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | Revisione diritti aeroportuali e tassa imbarco merci | Legge n. 324/1976<br>Legge n. 25/1985<br>Legge n. 117/1974 | 120 |
| 2 | Stipula convenzioni relative alla istituzione e concessione per l'affidamento di servizi aerei di linea in ambito extracomunitario | C.d.N. artt. 776/787 | 300 |
| 3 | Atto aggiuntivo convenzioni per l'istituzione e la concessione di servizi di linea in ambito extracomunitario | C.d.N. artt. 776/787 | 300 |
| 4 | Approvazione delle condizioni generali di trasporto passeggeri, merci e bagagli | C.C. artt. 1341, 1679 e 1680 | 180 |
| 5 | Approvazione orari stagionali servizi di linea | Convenzione per la concessione di servizi di linea in ambito extracomunitario<br>Regolamento CEE 2408/92 per i servizi di linea infracomunitari | 60 |

### UFFICIO SERVIZI AEREI MINORI

| Numero d'ordine | Procedimento | Norme | Termine (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | Autorizzazione personale operativo responsabile (dirett. operativo, capo pilota, direttore scuola pilotaggio) | D.M. 18 giugno 1981 | 120 |
| 2 | Autorizzazione impiego aeromobili di nuovo tipo in attività oggetto di licenza | D.M. 18 giugno 1981 | 120 |
| 3 | Autorizzazione corsi di istruzione su scali diversi da qualli di base | D.M. 18 giugno 1981 | 120 |
| 4 | Autorizzazione per riprese aerofotocinematografiche e televisive | R.D. n. 1732 del 1939 | 90 |
| 5 | Autorizzazione impiego operatori fotografici | R.D. n. 1732 del 1939 | 70 |
| 6 | Autorizzazione divulgazione materiale fotografico | R.D. n. 1732 del 1939 | 80 |
| 7 | Autorizzazione utilizzazione laboratori fotografici | R.D. n. 1732 del 1939 | 70 |
| 8 | Autorizzazione sorvolo zone vietate | 793 C.d.N. | 60 |
| 9 | Autorizzazione impiego istruttori militari presso Aero Clubs | Circ. SMA n. ADI/7/D/396/COLL 34, ottobre 1991 | 70 |
| 10 | Autorizzazione scali su aeroporti militari | Art. 700 C.d.N. circolari SMA | 60 |
| 11 | Autorizzazione lanci paracadutisti; attività aeromodellistica | Art. C.N. 820 | 75 |
| 12 | Nulla osta per manifestazioni aeronautiche | Legge 2915/54 n. 340, art. 183 C.N.A. | 75 |
| 13 | Nulla osta manifestazioni e gare aeree | Art. C.N. 820 | 75 |
| 14 | Autorizzazioni ULM su zone vietate | D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207 | 60 |

UFFICIO SERVIZI AEREI STRANIERI

| Numero d'ordine | Procedimento | Norme | Termine (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | Concessioni di servizi aerei stagionali di linea alle società di navigazione straniere | Regolamenti C.E.E. - Accordi aerei - Intese governative | 90 |
| 2 | Approvazione dei programmi stagionali di servizi aerei non di linea alle società di navigazione straniere | D.M. 18 giugno 1981<br>D.M. 30 luglio 1984<br>D.M. 23 novembre 1984<br>D.M. 14 ottobre 1986. | 90 |
| 3 | Autorizzazioni relative a voli occasionali e a modifiche operative a favore di società di navigazione straniere | D.M. 18 giugno 1981<br>D.M. 30 luglio 1984<br>D.M. 23 novembre 1984<br>D.M. 14 ottobre 1986 | 60 |
| 4 | Autorizzazioni per lo scalo su aeroporti militari di eromobili civili stranieri | Intese interministeriali | 90 |
| 5 | Autorizzazioni per lo scalo su aeroporti civili di velivoli militari stranieri | Intese interministeriali | 60 |

UFFICIO REGISTRO AERONAUTICO NAZIONALE

| Numero d'ordine | Procedimento | Norme | Termine (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | Annotazioni delle dichiarazioni di costruzione | Art. 848, codice navigazione | 90 |
| 2 | Trascrizione del contratto di costruzione | Art. 853, codice navigazione | 90 |
| 3 | Trascrizione degli atti costitutivi, traslativi, estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili in costruzione | Art. 857, codice navigazione | 90 |
| 4 | Immatricolazione di aeromobili | Artt. 749, 750, 751, 752, 753 e 754, codice navigazione<br>D.M. n. 312/1983, concernente certificazione acustica sugli aeromobili | 90 |
| 5 | Trascrizione degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà su aeromobili o loro quote | Artt. 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872 e 873, codice navigazione | 90 |
| 6 | Trascrizione di ipoteca anche su aeromobile in costruzione e sua cancellazione | Artt. 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036 e 1037, codice navigazione | 90 |
| 7 | Trascrizione dei provvedimenti cautelari su aeromobile (sequestro conservativo o giudiziario) anche su aeromobile in costruzione | Artt. 1074, 1075, 1076, 1077, 1078 e 1079, codice navigazione | 90 |
| 8 | Trascrizione del pignoramento su aeromobile anche in costruzione e sua cancellazione | Artt. 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072 e 1073, codice navigazione | 90 |
| 9 | Trascrizione delle domande relative ad atti soggetti a trascrizione ex artt. 2690 e 2691, codice civile e loro cancellazione | Art. 2690 e 2691, codice civile<br>Art. 865, codice navigazione | 90 |
| 10 | Annotazione della sentenza di fallimento, del decreto in ammissione alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata ed altre procedure concorsuali | Art. 88, 166, 188 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, concernente disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa | 90 |
| 11 | Trascrizione degli artt. costitutivi e modificativi della proprietà nascenti da titoli sanciti da leggi speciali o tributarie | Art. 81, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 | 90 |
| 12 | Trascrizione del privilegio legale | Art. 40, legge 25 luglio 1952, n. 942 modificato con legge 24 dicembre 1974, n. 713 | 90 |
| 13 | Annotazione della variazione in sede legale e di domicilio del proprietario di aeromobile | Artt. 2656, codice civile, art. 865, codice navigazione | 90 |
| 14 | Cancellazione per perimento | Art. 762, codice navigazione | 90 |
| 15 | Cancllazione per presunzione di perimento | Art. 762, codice navigazione | 90 |
| 16 | Cancellazione di urgenza per perdita dei requisiti di nazionalità, per demolizione, per iscrizione su un registro straniero | Art. 758, 759, 760, 761 e 762, codice navigazione<br>D.M. 4 agosto 1981 | 90 |
| 17 | Procedimento di annotazione nell'aeroporto di abituale ricovero dell'aeromobile | Art. 756, codice navigazione | 90 |
| 18 | Annotazione riserva marche di nazionalità e di immatricolazione di aeromobili | Artt. 750/757, codice navigazione | 90 |

UFFICIO STUDI E STATISTICA

| Numero d'ordine | Procedimento | Norme | Termine (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | D.M. per attuazione proposte approvate in seno al Comitato FAL. Di competenza esclusiva Ministero trasporti | Legge n. 213 del 13 maggio 1983<br>D.P.R. n. 461 del 4 luglio 1985, art. 11 | 90 |
| 2 | D.M. per attuazione proposte approvate in seno al Comitato FAL. Di competenza Ministero trasporti sentite le altre amministrazioni competenti in materia | | 150 |
| 3 | Aggiornamento pubblicazione AIP/ITALIA parte FAL | Legge n. 213 del 13 maggio 1983 | 60 |
| 4 | Redazione e stampa di Civilavia statistica | D.P.R. n. 825 del 22 dicembre 1979 | 180 |
| 5 | D.M. per attuazione proposte approvate in seno al Comitato interministeriale sicurezza. Di competenza esclusiva Ministero dei trasporti | Legge n. 213 del 13 maggio 1983<br>D.P.R. n. 461 del 4 luglio 1985, art. 19 | 90 |
| 6 | D.M. per attuazione proposte approvate in seno al Comitato interministeriale sicurezza. Di competenza Ministero dei trasporti sentite le altre amministrazioni competenti in materia | | 150 |

## SERVIZIO NAVIGAZIONE AEREA

UNITÀ ORGANIZZATIVA: UFFICIO BREVETTI ED ABILITAZIONI

| Numero d'ordine | Procedimento | Norme | Termine (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | Licenza di pilota privato di velivolo, di elicottero, di aliante, di pallone libero | D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566 | 365 |
| 2 | Licenza di pilota commerciale limitato di velivolo, commerciale di velivolo, commerciale di elicottero | D.P.R. 18 novembre 1988, n 566 | 540 |
| 3 | Licenza di paracadutista | D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566 | 365 |
| 4 | Attestati per assistenti di volo | D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566 | 180 |
| 5 | Abilitazioni al pilotaggio | D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566 | 180 |
| 6 | Abilitazioni I.F.R. | D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566 | 540 |
| 7 | Abilitazioni per istruttore | D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566 | 540 |
| 8 | Convalide titoli esteri | D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566 | 30 |
| 9 | Reintegri titoli aeronautici | D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566 | 180 |

UNITÀ ORGANIZZATIVA: UFFICIO ASSISTENZA AL VOLO E CIRCOLAZIONE AEREA

| Numero d'ordine | Procedimento | Norme | Termine (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | Controlli su organizzazione ed esercizio operativo a terra delle compagnie di navigazione aerea | D.M. 18 giugno 1981 (servizi di trasporto aereo non di linea, lavoro aereo) | 60 |
| 2 | Controlli su organizzazione ed esercizio operativo a terra degli aeroclubs ed enti aeronautici | D.M. 18 giugno 1981 (servizi di trasporto aereo non di linea, lavoro aereo) | 90 |
| 3 | Verifica tecnica - operativa su aviosuperfici | D.M. 18 giugno 1981 (servizi di trasporto aereo non di liena, lavoro aereo)<br>Legge 2 aprile 1968, n. 518<br>D.M. 10 marzo 1988 | 90 |

UNITÀ ORGANIZZATIVA: UFFICIO SICUREZZA VOLO

| Numero d'ordine | Procedimento | Norme | Termine (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | Infrazioni di volo e infrazioni disciplinari dei piloti professionisti istruttoria per l'Ente della Gente dell'Aria (ENGA) | D.P.R. 22 dicembre 1979, n. 825 | 300 |
| 2 | Controllo degli aspetti della fatica del volo ai fini della sicurezza ed emanazione norme e direttive in merito | Circolare M.4123100/M3 del 26 ottobre 1981 | 365 |
| 3 | Nomina commissioni di inchiesta | Art. 827, codice navigazione | 100 |

UNITÀ ORGANIZZATIVA: UFFICIO OPERATIVO E AEROMOBILI

| Numero d'ordine | Procedimento | Norme | Termine (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | Valutazione e approvazione degli ausili didattici necessari alle scuole | D.M. 18 giugno 1981 e successive modificazioni | 90 |
| 2 | Ispezione alle scuole di volo | D.M. 18 giugno 1981 e successive modificazioni | 90 |
| 3 | Controllo sull'impiego degli aeromobili delle scuole di volo | D.M. 18 giugno 1981 e successive modificazioni | 200 |
| 4 | Controllo dell'organizzazione operativa e della attività delle società e dei privati | D.M. 18 giugno 1981 e successive modificazioni | 365 |
| 5 | Controllo delle rotte delle linee aeree e degli scali per quanto concerne le operazioni di volo | Legge 23 settembre 1980, n. 591 | 60 |
| 6 | Accertamento e controllo delle capacità dei piloti per la qualificazione e il mantenimento delle capacità delle licenze e delle abilitazioni | D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566 | 120 |
| 7 | Controllo della rispondenza operativa di apparecchiature particolari | D.M. 18 giugno 1981 e successive modificazioni | |
| 8 | Controllo manuali operativi e approvazione dei minimi | D.M. 18 giugno 1981 e successive modificazioni | 200 |

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

*Note alle premesse*

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

*Nota all'art. 1:*

— Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota al titolo.

*Note all'art. 3:*

— Si trascrive il testo degli articoli 7, 8 e 18 della legge n. 241/1990:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

*a)* l'amministrazione competente;

*b)* l'oggetto del procedimento promosso;

*c)* l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

*d)* l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio).* — La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

*Nota all'art. 4:*

— Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

*Nota all'art. 5*

— Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 241/1990:

«Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

*a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

*b)* di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

*Nota all'art. 6*

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazione che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

*Nota all'art. 7:*

— Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17 della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota all'art. 6.

*Nota all'art. 8:*

— Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.

*Note all'art. 10:*

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

*a)* valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

*b)* accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

*c)* propone l'indicazione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

*d)* cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

*e)* adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

*Nota all'art. 13:*

— Per il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

**94G0578**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 1994.

**Autorizzazione alla conservatoria dei registri immobiliari di Ascoli Piceno a ricevere le note di trascrizione, iscrizione e annotazione su supporto informatico.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 9 gennaio 1990, nella conservatoria dei registri immobiliari di Ascoli Piceno entrerà in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 25 luglio 1994

*Il Ministro delle finanze*
TREMONTI

*Il Ministro di grazia e giustizia*
BIONDI

**94A6025**

# MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 settembre 1994.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° agosto 1994, sesta tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 9 e 25 agosto 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° agosto 1994;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 settembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 109.639 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione di una sesta tranche dei certificati di credito del Tesoro disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° agosto 1994, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 300 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 14 settembre 1994.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 300 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sara annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della sesta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8, 11 e 14 del citato decreto del 25 luglio 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare e pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verra effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 settembre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse per quarantacinque giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 16 settembre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi e corrispondenti rispettivamente ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1994

*Il Ministro:* DINI

94A5968

DECRETO 9 settembre 1994.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata triennale, con godimento 1° agosto 1994, sesta tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro e autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 9 e 25 agosto 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 settembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 109.639 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997, per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto del 25 luglio 1994 recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 250 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 settembre 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 15 settembre 1994; nella stessa busta dovrà essere inserito in modulo di partecipazione all'asta della stessa tranche dei B.T.P. 8,50% - 1° agosto 1994/1999.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 250 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della sesta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25 luglio 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 settembre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse per quarantotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 settembre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1997, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1994

*Il Ministro:* DINI

**94A5969**

DECRETO 9 settembre 1994.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° agosto 1994, sesta tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 9 e 25 agosto 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 settembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 109.639 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1999, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto del 25 luglio 1994 recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 200 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 settembre 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 15 settembre 1994; nella stessa busta dovrà essere inserito il modulo di partecipazione all'asta della stessa tranche dei B.T.P. 8,50% - 1° agosto 1994/1997.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 200 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della sesta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25 luglio 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 settembre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse per quarantotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 settembre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1994

*Il Ministro:* DINI

**94A5970**

DECRETO 9 settembre 1994.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata decennale, con godimento 1° agosto 1994, quinta tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 25 luglio e 25 agosto 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 settembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 109.639 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/2004, per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto del 25 luglio 1994 recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 100 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 settembre 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 16 settembre 1994.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 100 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avra luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25 luglio 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 settembre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse per quarantanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 20 settembre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1994

*Il Ministro:* DINI

**94A5971**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 luglio 1994.

**Modificazioni agli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura n. 2 di Lamezia Terme, n. 4 di Vibo Valentia e n. 5 di Soverato, nella regione Calabria.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1991, registrato dalla Corte dei conti il 9 aprile 1991 nel registro n. 3, foglio n. 171 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1991, con il quale si è provveduto a determinare l'assetto delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Calabria;

Visto il decreto legislativo del 6 marzo 1992, n. 253 che ha istituito nella regione Calabria una nuova provincia con sede a Vibo Valentia;

Considerato che i comuni di Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Filadelfia e Francavilla Angitola, pur rientrando nel territorio della nuova provincia di Vibo Valentia, attualmente risultano, invece, aggregati a sezioni circoscrizionali comprese nel territorio della provincia di Catanzaro;

Viste le note n. 26458 del 20 luglio 1993 e n. 2763 del 28 gennaio 1994 dell'ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro che evidenziano la necessità di trasferire i comuni in parola dalle sezioni circoscrizionali di Soverato e Lamezia Terme alla sezione circoscrizionale con sede a Vibo Valentia;

Considerato che tali modifiche derivano dalla necessità di distinguere territorialmente le sezioni circoscrizionali appartenenti alla provincia di Catanzaro da quelle appartenenti alla istituenda provincia di Vibo Valentia;

Acquisito il parere reso dalla commissione regionale per l'impiego della Calabria nelle sedute del 9 novembre 1993 e del 3 maggio 1994 e ritenuto di dover provvedere in conformità al medesimo;

Considerato che, fino all'istituzione in Vibo Valentia di un nuovo ufficio provinciale del lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 253 del 6 marzo 1992, la sezione circoscrizionale n. 4 con sede a Vibo Valentia, pur rientrando nel territorio dell'istituenda provincia di Vibo Valentia è da considerarsi ancora articolazione periferica dell'ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro;

Decreta:

*Ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro:*

I comuni di Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, Serra San Bruno, Simbario, Spadola già compresi nella sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 5 di Soverato e i comuni di Filadelfia e Francavilla Angitola, già appartenenti alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 2 di Lamezia Terme, vengono aggregati alla sezione circoscrizionale n. 4 con sede a Vibo Valentia.

Per effetto del disposto di cui al precedente punto, gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 2 di Lamezia Terme, n. 4 di Vibo Valentia e n. 5 di Soverato sono così modificati:

n. 2 - di Lamezia Terme con sede a Lamezia Terme, comprendente i comuni di: Amato, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antioco, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, San Mango d'Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta, Soveria Mannelli;

n. 4 - di Vibo Valentia con sede a Vibo Valentia, comprendente i comuni di: Acquaro, Arena, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, Filadelfia, Filandari, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Gerocarne, Ionadi, Joppolo, Limbadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Polia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Spilinga, Stefanaconi, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri;

n. 5 - di Soverato con sede a Soverato, comprendente i comuni di: Argusto, Badolato, Cardinale, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Davoli, Gagliato, Gasperina, Guardavalle, Isca sullo Jonio, Montauro, Montepaone, Olivadi, Petrizzi, San Sostene, Santa Caterina dello Jonio, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, San Vito sullo Jonio, Satriano, Soverato, Stalettì, Torre di Ruggiero.

Roma, 29 luglio 1994

*Il Ministro:* MASTELLA

94A5972

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° luglio 1994.

**Adeguamento del compenso spettante all'Automobile club d'Italia nell'anno 1994 per la riscossione, la contabilizzazione ed il versamento dell'imposta erariale di trascrizione.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico che prevede, tra l'altro, all'art. 6:

*a)* un compenso spettante, all'Automobile club d'Italia, per ogni formalità eseguita, di L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;

*b)* l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre-dicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa;

Vista la sentenza della Corte di cassazione n. 8770/90 del 31 maggio 1989, depositata in cancelleria il 27 agosto 1990;

Vista la nota dell'11 maggio 1994, n. 882/P con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale degli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già indici del costo della vita, verificatasi nel trimestre ottobre-dicembre 1993, rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a + 351,2;

Considerato che per l'anno 1994 occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni formalità richiesta nell'anno 1994, anche se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 351,2.

Art. 2.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilito dall'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.

Art. 3.

Per le formalità richieste ed eseguite dal 1° gennaio 1994 alla data di applicazione del presente decreto l'aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il maggior compenso spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi del precedente comma puo essere recuperato dagli uffici del pubblico registro automobilistico anche in unica soluzione, mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa.

Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal precedente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° luglio 1994

*Il Ministro:* TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1994*
*Registro n. 3 Finanze, foglio n. 92*

**94A6005**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UFFICIO DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 16 settembre 1994.

**Disciplina della diffusione sulla stampa e sulla radiotelevisione di propaganda elettorale per l'elezione dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali fissate per il 20 novembre 1994.**

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

Visti gli articoli 1, 6, 15 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Ritenuta la necessità di provvedere, secondo la competenza attribuitagli e relativamente alle elezioni comunali e provinciali del 20 novembre 1994, alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515; alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale nei programmi radiotelevisivi; alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Dispone:

Art. 1.

Per le prossime elezioni comunali e provinciali, il cui primo turno è fissato per il 20 novembre 1994, si applicano tutte le disposizioni del Titolo I (dall'art. 1 all'art. 20 compreso) del provvedimento 16 aprile 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 19 aprile 1994.

Art. 2.

Il richiamo all'art. 5 del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, contenuto nell'ultima parte del comma 2 dell'art. 20 del provvedimento 16 aprile 1994; si intende sostituito con il richiamo all'art. 5 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 520.

Art. 3.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1994

*Il Garante:* SANTANIELLO

**94A6008**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Avviso concernente la disponibilità dei dati relativi alla ricerca mineraria di base

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 752 del 6 ottobre 1982, si comunica che presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, nonché presso gli uffici minerari competenti sotto indicati, sono disponibili i dati relativi alle convenzioni di ricerca di base concluse:

distretto minerario di Grosseto per i dati acquisiti con la convenzione «Fontalcinaldo bis - Zona della Toscana marittima ed insulare»;

distretto minerario di Iglesias per i dati acquisiti con le convenzioni «Vulcaniti terziarie della Sardegna centro settentrionale - Area 2 fase 1», «Vulcaniti terziarie della Sardegna centro settentrionale - Area 3 fase 1», «Mineralizzazioni idrotermali nelle vulcaniti terziarie del Sulcis (Sardegna sud-occidentale)»;

distretto minerario di Napoli per i dati acquisiti con la convenzione «Minerali industriali della Calabria settentrionale»;

distretto minerario di Torino per i dati acquisiti con le convenzioni «L'oro nelle Alpi occidentali» e «L'oro alluvionale della Pianura Padana»

*Nota:* Per la definizione delle zone si è fatto riferimento ai programmi quinquennali in materia di aggiornamento ed integrazione delle conoscenze sulle risorse minerarie nazionali approvati dal CIPI (Deliberazione 22 dicembre 1983).

**94A5976**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Istituzione di una commissione di inchiesta sulla pratica del comodato d'uso per l'acquisizione di apparecchiature sanitarie

Con decreto ministeriale 14 settembre 1994 è stata istituita una commissione di inchiesta con il compito di:

*a)* valutare la pratica del ricorso al comodato d'uso e connesse esclusive di fornitura del relativo materiale di consumo, sotto il profilo della legittimità e della opportunità amministrativa;

*b)* acquisire elementi conoscitivi sulla diffusione del fenomeno e sulle forme e tipologie assunte dallo stesso nelle realtà locali del Servizio sanitario nazionale, avvalendosi per l'occorrenza della collaborazione delle regioni, del personale di cui all'art. 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37 e dei nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri;

*c)* compiere analisi e valutazioni di detto fenomeno per gli aspetti attinenti all'efficienza e alla correttezza della gestione dei servizi sanitari e per le implicazioni sull'andamento della spesa;

*d)* formulare proposte di interventi atti ad introdurre meccanismi di disciplina e di razionalizzazione del settore.

**94A6015**

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 19 settembre 1994*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1563,55 |
| ECU | 1929,42 |
| Marco tedesco | 1011,68 |
| Franco francese | 296,04 |
| Lira sterlina | 2460,25 |
| Fiorino olandese | 902,22 |
| Franco belga | 49,149 |
| Peseta spagnola | 12,191 |
| Corona danese | 256,55 |
| Lira irlandese | 2428,66 |
| Dracma greca | 6,645 |
| Escudo portoghese | 9,938 |
| Dollaro canadese | 1156,30 |
| Yen giapponese | 15,862 |
| Franco svizzero | 1218,67 |
| Scellino austriaco | 143,75 |
| Corona norvegese | 230,71 |
| Corona svedese | 210,48 |
| Marco finlandese | 316,44 |
| Dollaro australiano | 1162,81 |

**94A6086**

### Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997 (codice 036682), 8,50% - 1° aprile 1994/1999 (codice 036683) e 8,50% - 1° aprile 1994/2004 (codice 036684), al portatore.

A norma dei decreti ministeriali 23 marzo 1994 (art. 14), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1994, si rende noto che il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato ha completato le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997 il 12 settembre 1994 e dei B.T.P. 8,50% - 1° aprile 1994/1999 e 8,50% - 1° aprile 1994/2004 il 19 settembre 1994.

**94A6014**

**Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 31 luglio 1994**

Il conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 31 luglio 1994 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

## MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

| | | INCASSI | PAGAMENTI | DIFFERENZE |
|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 1993 | | 340.473.836.713 | | |
| Gestione di bilancio | Entrate finali | 277.362.406.605.919 | | — 42.162.975.501.996 |
| | Spese finali | | 319.525.382.107.915 | |
| | Rimborso di prestiti | | 71.595.908.972.426 | |
| | Accensione di prestiti | 164.580.495.900.907 | | |
| | TOTALE | 441.942.902.506.826 | 391.121.291.080.341 | 50.821.611.426.485 |
| Gestione di tesoreria | Debiti di tesoreria | 2 059.504.420.732.198 | 2.017 951 584.551.465 | 41.552.836 180.733 |
| | Crediti di tesoreria *(a)* | 809 519.415.584.648 | 901.983.162.479.750 | — 92.463.746.895.102 |
| | TOTALE | 2.869.023.836.316.845 | 2.919.934.747.031.215 | — 50.910.910.714.369 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 3.311.307.212 660.385 | 3.311.056.038.111.556 | |
| Fondo di cassa al 31 luglio 1994 | | | 251.174.548.829 | |
| | TOTALE A PAREGGIO | 3 311.307.212.660.385 | 3.311.307.212.660.385 | |

## SITUAZIONE DEL TESORO

| | Al 31 dicembre 1993 | Al 31 luglio 1994 | VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento) |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa | 340.473.836.713 | 251.174.548.829 | — 89.299.287.884 |
| Crediti di tesoreria | 396.064.776.325.921 | 488.553.932.255.568 | 92.489.155.929.647 |
| TOTALE | 396.405.250.162.634 | 488.805.106.804.397 | 92.399.856.641.763 |
| Debiti di tesoreria | 940.751.084.212 427 | 982.362.065.959.222 | — 41.610.981.746.795 |
| Situazione del Tesoro (+ attività; — passività) | — 544.345.834.049.793 | — 493.556.959.154.825 | 50.788.874.894.968 |

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 31 luglio 1994 1.791 767

*(a)* Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale»

*Il dirigente* CATULLO

*Il direttore generale:* DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA
DAL 1° GENNAIO AL 31 LUGLIO 1994

| INCASSI | | PAGAMENTI | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO I — **Entrate tributarie** | **243.220.000.000.000** * | | | | |
| TITOLO II — **Entrate extra tributarie** | **27.030.107.755.023** * | | | | |
| **ENTRATE CORRENTI** | **270.250.107.755.023** * | TITOLO I — **Spese correnti** | **288.581.826.116.011** | Risparmio pubblico ... | — 18 331 718.360 988 * |
| TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti** | **7.112.298.850.896** * | TITOLO II — **Spese in conto capitale** | **30.943.555.991.904** | | |
| **ENTRATE FINALI** ... | **277.362.406.605.919** | **SPESE FINALI** ... | **319.525.382.107.915** | Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+) | — 42 162.975.501 996 |
| | | TITOLO III — **Rimborso di prestiti** | **71.595.908.972.426** | | |
| **ENTRATE FINALI** ... | **277.362.406.605.919** | **SPESE COMPLESSIVE** | **391.121.291.080.341** | Ricorso al mercato ... | — 113.758.884.474.422 |
| TITOLO IV — **Accensione di prestiti** | **164.580.495.900.907** | | | | |
| **ENTRATE COMPLESSIVE** | **441.942.902.506.826** | **SPESE COMPLESSIVE** . | **391.121.291.080.341** | Saldo di esecuzione del bilancio ....... .... | 50.821 611.426 485 |

* Dati provvisori

**94A5977**

# BANCA D'ITALIA

**Situazione al**

## ATTIVO

| Voce | | | | | DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente | stessa data anno precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORO | | | | | | |
| I — In cassa | | | L 2 757 964 621 817 | | | |
| II — In deposito all'estero | | | » 27 271 508 411 333 | 30 029 473 033 150 | | |
| CREDITI IN ORO | | | | L 10 027 502 037 444 | | |
| CASSA | | | | » 238 295 648 973 | | |
| RISCONTI E ANTICIPAZIONI | | | | | | |
| I — Risconto di portafoglio | | | | | | |
| — ordinario | | L 183 845 128 108 | | | | |
| — ammassi | | » — | 183 845 128 108 | | | |
| II — Anticipazioni | | | | | | |
| — in conto corrente | | L 1 940 098 091 292 | | | | |
| — a scadenza fissa | | » 2 818 037 838 900 | | | | |
| — di cui al D M tesoro 27-9-1974 | | » — | 4 758 135 930 192 | | | |
| III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione | | | L | 4 941 981 058 300 | | |
| EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI | | | | L — | | |
| ATTIVITA VERSO L'ESTERO IN VALUTA | | | | | | |
| I — ECU | | | L 7 041 849 175 254 | | | |
| II — Altre attività | | | | | | |
| — biglietti e divise | | L 3 968 792 282 | | | | |
| — corrispondenti in conto corrente | | » 1 629 426 057 153 | | | | |
| — depositi vincolati | | » 249 794 633 635 | | | | |
| — diverse | | » 11 185 028 483 176 | 13 068 217 966 246 | 20 110 067 141 500 | | |
| CREDITI IN DOLLARI | | | | L 7 314 315 097 793 | | |
| CREDITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE | | | | » — | | |
| UFFICIO ITALIANO CAMBI | | | | | | |
| I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) | | | L 28 976 444 627 167 | | | |
| II — Conti speciali | | | » 7 109 561 716 494 | 36 086 006 343 661 | | |
| CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO | | | | L 76 396 814 721 650 | | |
| TITOLI DI PROPRIETA | | | | | | |
| I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato | | | | | | |
| — di mercato in libera disponibilità | | L 156 443 272 765 291 | | | | |
| — ex lege 483/93 in libera disponibilità | | » — | | | | |
| — ex D L 565/93 in libera disponibilità | | » 2 724 718 000 000 | | | | |
| — per investimento delle riserve statutarie | | » 4 333 452 230 316 | | | | |
| — per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) | | » 3 393 061 818 053 | 166 894 504 813 660 | | | |
| II — Titoli di società ed enti | | | | | | |
| — per investimento delle riserve statutarie | | L 130 602 011 306 | | | | |
| — per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) | | » 561 212.573 553 | 691 814 584 859 | | | |
| III — Azioni e partecipazioni | | | | | | |
| di società ed enti controllati | | | | | | |
| a) per investimento delle riserve statutarie | L 301 256 572 | | | | | |
| b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) | » 193 610 539 792 | 193 911 796 364 | | | | |
| — di società ed enti collegati | | | | | | |
| a) per investimento delle riserve statutarie | L 25 121 674 639 | | | | | |
| b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) | » 5 723 750 933 | 30 845 425 572 | | | | |
| di altre società ed enti | | | | | | |
| a) per investimento delle riserve statutarie | L 551 268 362 898 | | | | | |
| b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) | » 686 099 001 413 | 1 237 367 364 311 | 1 462 124 586 247 | 169 048 443 984 766 | | |
| FONDO DI DOTAZIONE U I C | | | | L 500 000 000 000 | | |
| IMMOBILI | | | | | | |
| I — Ad uso degli uffici | | | L 3 456 003 002 032 | | | |
| II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) | | | » 579 378 974 664 | 4 035 381 976 696 | | |
| ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T Q P (*) | | | | L 14 797 603 328 | | |
| MOBILI E IMPIANTI | | | | | | |
| I — Mobili | | | L 152 612 176 823 | | | |
| II — Impianti | | | » 278 570 893 717 | | | |
| III — Monete e collezioni | | | » 944 093 038 | 432 127 163 578 | | |
| PARTITE VARIE | | | | | | |
| I — Biglietti banca in fabbricazione | | | L — | | | |
| II — Procedure, studi e progettazioni dei servizi tecnici | | | | | | |
| — completati | | L 104 010 607 182 | | | | |
| — in allestimento | | » | 104 010 607 182 | | | |
| III — Oneri pluriennali in ammortamento | | | L 24 813 108 587 | | | |
| IV — Debitori diversi | | | » 3 123 795 091 452 | | | |
| V — Altre | | | » 5 519 123 973 550 | 8 771 742 780 771 | | |
| RATEI | | | | L 5 194 586 630 188 | | |
| RISCONTI | | | | » — | | |
| SPESE DELL'ESERCIZIO | | | | » 9 869 684 130 533 | | |
| | | | | L 383 011 219 352 331 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| I — Titoli ed altri valori | | | | | | |
| — a garanzia | | L 5 932 392 780 463 | | | | |
| — altri | | » 2 045 436 590 612.965 | 2 051 368 983 393 428 | | | |
| II — Depositari di titoli e valori | | | | | | |
| — interni | | L 657.648 999 872 | | | | |
| — esteri | | » 19 607 108 315 305 | 20 264 757 315 177 | | | |
| III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione | | | L 144 263 165 050 | | | |
| IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine) | | | | | | |
| — titoli | | L 57 460 439 095 678 | | | | |
| — corrispondenti interni | | » — | | | | |
| — corrispondenti esteri | | » 41 118 505 734 050 | 98 578 944 829 728 | | | |
| V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) | | | | | | |
| — titoli | | L 1 030 723 774 500 | | | | |
| — valute e lire | | » 29 896 610 401 411 | 30 927 334 175 911 | | | |
| VI — Ordini in corso | | | | | | |
| — acquisti di valute | | L 572 159 998 000 | | | | |
| — lire a fronte vendite di valute | | » 572 411 999 997 | | | | |
| — acquisti di titoli | | » 831 547 739 275 | | | | |
| — lire a fronte vendite di titoli | | » 47 840 078 618 | 2 023 959 815 890 | 2 203 308 242,695 184 | | |
| | | | TOTALE | L 2.586 319 462 047 515 | | |

(*) T Q P = Trattamento quiescenza personale

*Il vice direttore generale:* PADOA SCHIOPPA

94A5978

**31 luglio 1994**

| PASSIVO | | | | | | | DIFFERENZE in milioni con la situazione alla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | stessa data mese precedente | stessa data anno precedente |
| CIRCOLAZIONE | | | | | L | 95 211 511 452 000 | | |
| VAGLIA CAMBIARI | | | | | » | 935 212 660.277 | | |
| ALTRI DEBITI A VISTA | | | | | | | | |
| I — Ordini di trasferimento | | | L | — | | | | |
| II — Altri | | | » | 199 277.608 | | 199 277 608 | | |
| DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE | | | | | | | | |
| I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria | | | L | 97 103 303 053.782 | | | | |
| II — Di altri enti | | | » | 70 877 501 819 | | 97 174 180 555 601 | | |
| ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE | | | | | | | | |
| I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta | | | L. | — | | | | |
| II — A garanzia emissione assegni circ e assegni bancari a copert garantita | | | » | 215 632.044 | | | | |
| III — Conti vincolati investimenti all'estero | | | » | — | | | | |
| IV — Società costituende | | | » | 592 960 891 | | | | |
| V — Altri | | | » | 28 028 316 166 | | 28 836 909 101 | | |
| ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE | | | | | L | 542 342 872 609 | | |
| DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO | | | | | » | — | | |
| DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA | | | | | » | 211 164 098 | | |
| CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U I C | | | | | » | 7 109 561 716 494 | | |
| PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO | | | | | | | | |
| I — Depositi in valuta estera | | | L | 633 902 184 140 | | | | |
| II — Conti dell'estero in lire | | | » | 132 398 263 815 | | | | |
| III — Altre | | | » | — | | 766 300 447 955 | | |
| DEBITI IN ECU | | | | | L | 17 341 817 135 237 | | |
| DEBITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE | | | | | » | — | | |
| DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | | | | | » | 70 343 631 212 395 | | |
| FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO | | | | | » | — | | |
| DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO | | | | | » | 131 848 873 720 | | |
| ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI) | | | | | | | | |
| I — Di riserva per adeguamento valutazione oro | | | L. | 36 294 981 910 545 | | | | |
| II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana | | | » | 1 200 795 276 401 | | | | |
| III — Svalutazione portafoglio | | | » | 234 919 178 078 | | | | |
| IV — Oscillazione cambi | | | » | 3 170 059 865 788 | | | | |
| V — Adeguamento cambi ex art 104, 1° c, lett *c)* T U.I.R | | | » | 2 377 253,694 172 | | | | |
| VI — Oscillazione titoli | | | » | 7 322 814 246 990 | | | | |
| VII — Copertura perdite eventuali | | | » | 2 803 006 748 480 | | | | |
| VIII — Assicurazione danni | | | » | 969 691 685 925 | | | | |
| IX — Ricostruzione immobili | | | » | 2 343 801 851 969 | | | | |
| X — Rinnovamento impianti | | | » | 891 250 000 000 | | | | |
| XI — Imposte | | | » | 3 566 659 465.745 | | | | |
| XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale | | | » | 5 458 207 900 630 | | | | |
| XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati | | | » | 1 788 268.838 | | | | |
| XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto | | | » | 1 420 938 068 | | 66 636 651 031 629 | | |
| FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI | | | | | L | 855 396 958 852 | | |
| FONDO AMMORTAMENTO MOBILI | | | | | » | 128.141 486 594 | | |
| FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI | | | | | » | 198 595 112 599 | | |
| FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART 67, 3° c, T U.I R | | | | | » | 27 471 760 070 | | |
| FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI | | | | | » | 42 706 006 106 | | |
| FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI | | | | | » | 12 310 476 959 | | |
| PARTITE VARIE | | | | | | | | |
| I — Creditori diversi | | | L | 62 922.443 419 | | | | |
| II — Altre | | | » | 5 097 067 929 304 | | 5 159 990 372 723 | | |
| RATEI | | | | | L | 278 763 934 333 | | |
| RISCONTI | | | | | » | — | | |
| CAPITALE SOCIALE | | | | | » | 300 000 000 | | |
| FONDO DI RISERVA ORDINARIO | | | | | » | 2 720 554 268 434 | | |
| FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO | | | | | » | 2 928 748 193 908 | | |
| FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N 72 | | | | | » | 1 304 000 000 000 | | |
| FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N 408 | | | | | » | 1 278 970 875 346 | | |
| FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N 413 | | | | | » | 32 766 651 690 | | |
| RENDITE *DELL'ESERCIZIO* | | | | | » | 11 820 197 945 993 | | |
| | | | | | L | 383 011 219 352 331 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | | |
| I — Depositanti di titoli ed altri valori | | | L | 2 051 368 983 393 428 | | | | |
| II — Titoli e valori presso terzi | | | » | 20 264 757 315 177 | | | | |
| III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto | | | » | 144 263 165.050 | | | | |
| IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) | | | | | | | | |
| — titoli | L | 57 460 439 095 678 | | | | | | |
| — valute e lire | » | 41 118 505 734 050 | | 98 578 944 829 728 | | | | |
| V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine) | | | | | | | | |
| — titoli | L | 1 030 723 774 500 | | | | | | |
| — corrispondenti interni | » | — | | | | | | |
| — corrispondenti esteri | » | 29 896 610 401 411 | | 30 927 334 175 911 | | | | |
| VI — Ordini in corso | | | | | | | | |
| — lire a fronte acquisti di valute | L | 572 159 998 000 | | | | | | |
| — vendite di valute | » | 572 411 999 997 | | | | | | |
| — lire a fronte acquisti di titoli | » | 831 547 739 275 | | | | | | |
| — vendite di titoli | » | 47 840 078 618 | | 2 023 959 815 890 | | 2 203 308 242 695 184 | | |
| | | | | TOTALE | L | 2 586 319 462 047 515 | | |

*Il ragioniere generale:* PONTOLILLO

## TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il raggruppamento scientifico-disciplinare sottospecificato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*facoltà di architettura:*

raggruppamento scientifico disciplinare - H09A - «Tecnologia dell'architettura» comprendente la disciplina cultura tecnologica della progettazione.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**94A5983**

## UNIVERSITÀ DI MODENA

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università di Modena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*facoltà di giurisprudenza:*

storia del diritto romano (Settore disciplinare n. 18X già gr. n. N110).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

**94A5984**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 aprile 1994 concernente: «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1993, con il concorso comunitario del Fondo sociale europeo».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 17 agosto 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 29, prima colonna, nono capoverso, dove è scritto: «... del *Fonso* di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, per importi pari rispettivamente a 132.477 *milini* di lire ...», si legga: «... del *Fondo* di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, per importi pari rispettivamente a 132.477 *milioni* di lire ...»; inoltre, sempre a pag. 29, seconda colonna, al secondo capoverso della delibera, al sesto rigo, dove è scritto: «... del *Fonso* di rotazione ...», si legga: «... del *Fondo* di rotazione ...»; a pag. 31 (allegato alla tabella ex allegato *A*), al sesto rigo della tabella, in corrispondenza della voce Enti pubblici, sotto la colonna 03 e 4, dove è riportato: «*51.285*», leggasi: «*51.286*»; infine, a pag. 32 (allegato alla tabella ex allegato *B*), in corrispondenza della voce Totale sud, sotto la colonna Totale F.S.E., dove è scritto: «*1.866.709*», leggasi: «*1.896.709*».

**94A6042**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300